

## **CIRCOLARE n. 1/2011**

**La presente per informare i signori Associati sulle principali novità fiscali.**

### **Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3000 euro.**

L'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 prevede che "con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro".

Il provvedimento di attuazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il 22 dicembre 2010. Il provvedimento pone una prima distinzione tra le operazioni soggette a fatturazione, per le quali il limite si calcola al netto dell'IVA e le operazioni per cui non è obbligatoria l'emissione della fattura (es. commercio al dettaglio), per le quali il limite è stabilito in 3.600 euro al lordo dell'IVA effettivamente applicata. In fase di prima applicazione sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011. Viene chiarito che qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro 3.000.

La comunicazione deve essere effettuata già con riferimento al periodo d'imposta 2010. Tuttavia solo per il 2010 dovranno essere comunicate le operazioni superiori a 25.000 euro.

Dovranno essere comunicate sia le operazioni attive che quelle passive, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute.

Nella comunicazione, per ciascuna cessione o prestazione, dovranno essere indicati:

- anno di riferimento;
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore; l'importo dell'IVA applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni
- esportazioni
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.

La comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

Si sottolinea la necessità di richiedere, nel caso di cessioni o di prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali di importo superiore a 3.000 euro o 3.600 euro (a seconda dei casi sopra identificati), il codice fiscale del cliente. L'obbligo della comunicazione sussiste anche nel caso di emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale. In questo caso nel registro corrispettivi dovrà essere evidenziato tale scontrino o ricevuta con il codice fiscale del cliente.

### **Nuovo redditometro**

Il nuovo redditometro è stato introdotto dall'articolo 22 del D.L. 78/2010.

La caratteristica principale del nuovo redditometro è il riferimento alle spese sostenute di qualsiasi genere, che si considereranno finanziate, salvo prova contraria, con il reddito dell'anno di riferimento.

Appare subito evidente un collegamento con la comunicazione telematica delle operazioni superiori a 3.000 euro che permetterà all'Agenzia delle Entrate di conoscere la maggior parte delle spese rilevanti sostenute dai contribuenti.

La determinazione sintetica del reddito con il redditometro potrà inoltre avvenire anche tenendo conto di elementi indicativi di capacità contributiva. Ci saranno perciò più strumenti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per accertare con il redditometro il reddito dei contribuenti, che dovranno, a differenza degli altri accertamenti sintetico-induttivi, dare la prova del mancato conseguimento del reddito accertato.

La notifica di un Avviso di Accertamento con l'applicazione del redditometro potrà avvenire qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

Si evidenzia l'importanza di avere una tracciabilità bancaria dei versamenti e pagamenti effettuati, per potersi meglio difendere in un eventuale contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.

Le nuove regole si applicheranno a partire dai redditi 2009. Di conseguenza "vecchio" e "nuovo" redditometro saranno destinati a convivere per un certo numero di anni, dal momento che l'Amministrazione finanziaria continuerà ad utilizzare il testo dell'articolo 38 D.P.R. 600/1973 antecedente alle modifiche per l'accertamento dei periodi di imposta sino al 2008.

#### **Partecipazione dei Comuni all'accertamento**

L'articolo 18 del D.L. 78/2010 prevede la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento sintetico.

I Comuni diventano protagonisti della lotta all'evasione, in quanto considerati soggetti deputati, più di ogni altro, alla raccolta di indici di capacità contributiva.

Dalla loro attività di partecipazione alla lotta all'evasione tributaria, i comuni avranno un incentivo economico: incasseranno il 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo anche grazie al loro intervento.

#### **Riscossione coattiva nell'accertamento**

L'articolo 29 del D.L. n. 78/2010 ha disposto che a partire dagli atti notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi di imposta 2007 e successivi, gli Avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA conterranno l'intimazione al pagamento entro il termine della presentazione del ricorso. Dopo 60 giorni dal decorso di questo termine, l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata dei beni del debitore senza più procedere alla notifica della cartella di pagamento.

#### **Divieto di compensazione**

L'articolo 31 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che a partire dall'1/01/2011 in presenza di debiti a ruolo scaduti di importo superiore a 1.500 euro, non potrà procedersi a compensazione dei crediti d'imposta fino a concorrenza del debito a ruolo.

#### **Riquilificazione energetica**

Con la legge di stabilità 2011 viene prorogata al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55% per le spese di riquilificazione energetica. La detrazione andrà ripartita in dieci quote annuali e non più in cinque.

#### **IVA su immobili**

Viene esteso a cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione l'obbligo di applicare l'IVA sulle cessioni di immobili a destinazione abitativa.

#### **Territorialità IVA per servizi**

Cambiano le regole nella territorialità IVA di alcune prestazioni di servizi.

I servizi culturali, artistici, scientifici e le altre prestazioni individuate dall'articolo 7 quinquies D.P.R. 633/72 erano regolate, fino a tutto il 2010, sulla base del criterio del luogo d'esecuzione a

prescindere dalla qualifica del committente. Dal 2011, invece, saranno disciplinate sulla base della sede del committente.

Anche per queste prestazioni, se rese nei confronti di soggetti passivi di imposta, la tassazione IVA avverrà nel paese dove è stabilito il committente. Continueranno, invece, ad essere soggetti ad imposta nello Stato di esecuzione della prestazioni i predetti servizi resi nei confronti di committenti che non sono soggetti passivi (privati).

### **Sanzioni**

Con la legge di stabilità per il 2011 dal 1° febbraio 2011 vengono modificate, al rialzo, le riduzioni delle sanzioni per l'accertamento con adesione, l'adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio, l'acquiescenza, la conciliazione giudiziale ed il ravvedimento operoso.

In particolare con riferimento al ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, la sanzione per la regolarizzazione sarà pari al 3% se effettuata entro 30 giorni dalla violazione e del 3,75% dopo tale data.

### **Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 entra definitivamente in vigore il nuovo regime autorizzatorio per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie.

I soggetti intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie, come acquisti di apparecchi ortodontici da operatori intracomunitari, dovranno essere autorizzati dall'Agenzia delle Entrate. Per l'autorizzazione occorre presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. L'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria si manifesta mediante "silenzio-assenso", trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In questo periodo non possono essere effettuate cessioni e acquisti intracomunitari di beni.

L'autorizzazione risulta già concessa dall'Agenzia delle Entrate, e quindi si è esonerati dalla presentazione dell'istanza, nel caso si siano presentati elenchi riepilogativi INTRASTAT negli anni 2009 e 2010 o nella dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 si sia manifestata, barrando le apposite caselle, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.

### **Limitazioni all'utilizzo del contante**

Si ricorda che con l'articolo 20 del D.L. n. 78/2010 è stato diminuito da euro 12.500 a euro 5.000 il limite:

- a partire dal quale sarà vietato ogni pagamento con denaro contante;
- a partire dal quale gli assegni bancari e postali dovranno recare la clausola di non trasferibilità;
- sotto il quale deve essere mantenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Il termine per ridurre sotto i 5.000 euro il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore è fissato al 30 giugno 2011.

### **Interessi legali**

A decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso degli interessi legali è aumentata dall'1 per cento all'1,5 per cento.

Torino, li 31/01/2011